



*COMUNE DI MARMIROLO*

*PROVINCIA DI MANTOVA*

# ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

**L.R. 6/2010, S.M.I.  
DGR 27/06/2016, n. X/5345**

Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 05/05/2017

## **SOMMARIO**

### **Titolo I – NORMATIVA GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercantili e fieristiche
- Art. 5 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 - Modalità d'esercizio dell'attività
- Art. 7 - Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento
- Art. 8 - Dimensionamento ed articolazione merceologica-
- Art. 9 - Posteggio isolato di Piazza Allende Marmirolo e Piazza Don Laerte Marengo - localizzazione ed orario di svolgimento
- Art.10 - Criteri di assegnazione dei posteggi isolati
- Art. 11 - Assegnazione temporanea dei posteggi isolati
- Art. 12 - Produttori agricoli: titolo legittimante all'esercizio dell'attività di vendita
- Art. 13 - Posteggi riservati ai produttori agricoli. Assegnazione giornaliera
- Art. 14 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 15 - Pubblicità della procedura di selezione per l'assegnazione di concessioni di posteggio
- Art. 16 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 17 - Subingresso nell'autorizzazione
- Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 20 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 21- Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 22 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 23- Partecipazione alle operazioni di spunta e validità delle presenze
- Art. 24 - Scheda presenze e registro di spunta
- Art. 25 - Attività di vendita
- Art. 26 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 27 - Sistema Informativo regionale per il commercio su aree pubbliche aree
- Art. 28 – Disposizioni relative alla carta d'esercizio
- Art. 29 – Disposizioni relative all'attestazione
- Art. 30 - Sanzioni

### **TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

- Art.31 - Definizione – Rinvio
- Art.32 - Concessione del posteggio – Durata
- Art.33 - Planimetria dei mercati
- Art.34 - Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita
- Art.35 - Utilizzo del posteggio
- Art.36 - Dimensioni dei posteggi
- Art.37 - Richiesta di cambio di posteggio con posteggio libero - miglioria
- Art.38 – Richiesta di scambio di posteggio con altro operatore
- Art.39 - Messa a disposizione di aree private
- Art.40 – posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi o vacanti – Operazioni di spunta  
Art. 44 – Revisione delle graduatorie di spunta  
Art. 45 - Effettuazione di mercati straordinari

### **TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante: tempi e modalità di sosta.  
Art. 47 - Determinazione degli orari  
Art. 48 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte di produttore agricolo: tempi, modalità di sosta ed orari

### **TITOLO IV – FIERE**

Art. 49 - Tipologia ed aree destinate a fiere

### **TITOLO V - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 50 – Disposizioni igienico-sanitarie

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 51 - Consultazione delle parti sociali  
Art. 52 - Rinvio alle disposizioni di legge  
Art. 53 - Abrogazione

**Allegato 1 – planimetria area mercatale di Piazza Roma Marmirolo**

**Allegato 2 – planimetria posteggio isolato di Piazza Allende Marmirolo**

**Allegato 3 – planimetria posteggio isolato Piazza Don Laerte Marengo**

## TITOLO I NOZIONI GENERALI

### Art.1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, svolta sia su posteggio che in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 02/02/2010, N. 6, s.m.i, recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", e s.m.i., nonché dai correlati provvedimenti attuativi. Il regolamento, e le rispettive variazioni, vengono approvate dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di cui all'art.19 comma 1 della L.R. s.m.i.

### Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività od eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- e) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- f) per **posteggio fuori mercato o isolato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale
- g) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli;
- h) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- i) per **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

- j) per **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale;
- k) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori che esercitano l'attività in forma itinerante;
- l) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della L.R. 6/2010, , con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- m) per **imprenditore agricolo**: chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione di fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al D.Lgs. n.228/2001 s.m.i.;
- n) per **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- o) per **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione
- p) per **attrezzature**: i banchi e i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- q) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di cambiare il proprio posteggio con un altro posteggio da assegnare;
- r) per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio, previo espresso consenso del comune;
- s) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o non ancora assegnati;
- t) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, giornalmente, un posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione o non ancora assegnato ;
- u) per **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche**: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
- v) per **L.R.**: la Legge della Regione Lombardia 02 febbraio 2010, n. 6, s.m.i.;
- w) per **DGR Lombardia**: la DGR Lombardia 27 giugno 2016, n. X/5345;
- x) per **Registro Imprese**: il registro di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- y) per **BURL**: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- z) per **Ordinanza del Ministro della Salute**: l'ordinanza di detto Ministero emanata in data 3/4/2002
- aa) per **Suap**: Sportello Unico Attività Produttive.

### **Art. 3** **Finalità'**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche in sinergia con altre forme di distribuzione commerciale e con i servizi urbani esistenti;

- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) salvaguardare e riqualificare il centro storico e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su area pubblica nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
- e) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte a ospitare mercati, che consenta uno sviluppo del mercato nel centro abitato, evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - il minimo disagio alla popolazione residente;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella del mercato nel centro storico, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico – sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
  - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate;
- h) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o di consorzi per la gestione dei servizi mercatali (quali le operazioni di spunta, il servizio di riscossione del tributo per l'occupazione di aree pubbliche), o mediante l'affidamento in gestione degli stessi ad enti terzi prestatori di un pubblico servizio.

#### **Art. 4**

##### **Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche**

Nell'individuazione delle aree da destinare a sede dei mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico – sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio – economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva esistente.

#### **Art. 5**

##### **Compiti degli uffici comunali**

La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Ufficio dello Sportello Unico ed Attività Produttive e l'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale del Comune di

Marmirolo, assicurando l'espletamento, rispettivamente, delle attività di carattere istituzionale finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi e dell'attività di controllo e vigilanza.

A tale scopo gli Uffici comunali, in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, hanno facoltà di emanare atti volti a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di concessione e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, possono trasmettere telematicamente istanze ed osservazioni alla casella pec del Suap, avvalendosi della commissione consultiva del mercato.

E' altresì garantita la più ampia facoltà di accesso alla documentazione amministrativa e di partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 s.m.i. e dei regolamenti di attuazione.

## **Art. 6**

### **Modalità d'esercizio dell'attività**

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) **su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;**
- b) **su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.**

L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al Suap comunale. Non è consentito iniziare l'attività senza avere assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

**L'autorizzazione su posteggio dato in concessione**, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

**L'autorizzazione in forma itinerante** abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Le autorizzazioni in parola sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, Alimentare e Non Alimentare, ed a chi sia in possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali prescritti dalla L.R. .

Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa notifica alla competente ATS. L'idoneità alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

## **Art. 7**

### **Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento**

Il mercato si svolge nell'area pubblica individuata dal bacino di Piazza Roma antistante il Teatro e la Biblioteca comunali, comprensiva del perimetro esterno alla

Piazza costituito dalla sede stradale, per una superficie complessiva di MQ. 9.500, così come individuata con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29/03/1999. Si svolge con cadenza settimanale nella giornata di sabato, osservando il seguente orario di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,00. Ad ogni titolare di concessione di posteggio è consentito l'accesso all'area mercatale a partire dalle ore 06,00, con l'obbligo di occupare il posteggio entro le ore 08,00, fermo restando l'obbligo di lasciare il sedime di mercato completamente libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00. Le operazioni di disallestimento del banco dovranno essere effettuate nell'arco temporale 13,00 – 13,30, al fine di favorire le successive operazioni di pulizia dell'area e la sua riapertura al transito pedonale e veicolare entro le ore 14,00.

Nel caso in cui il giorno di mercato cada in una qualche festività (es. Capodanno, S. Natale, Pasqua, etc...), la valutazione in merito allo svolgimento e/o annullamento della giornata mercatale verrà effettuata mediante preventivo sondaggio tra gli operatori concessionari. Nel caso in cui la maggioranza degli operatori concessionari dichiarerà l'intenzione ad essere presente al mercato, il medesimo verrà regolarmente effettuato, in caso contrario si considera annullato.

Con Determinazione del Responsabile del Suap comunale possono essere stabilite limitazioni temporali al regolare svolgimento del mercato nei casi di indisponibilità dell'area per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 8**

##### **Dimensionamento ed articolazione merceologica**

Il mercato è strutturato in totali 34 posteggi, così ripartiti in base ai due settori **Alimentare e Non Alimentare**:

N° 08            **settore alimentare**  
N° 26            **settore non alimentare**

oltre a:

N° 03            **posteggi riservati ai produttori agricoli, di cui**

- n.01 posteggio riservato a produttore agricolo del settore florovivaistico;
  - n. 01 posteggio riservato a produttore agricolo del settore alimentare con sede e fondo di produzione nella provincia di Mantova, e vincolato alla vendita di prodotti agricoli del settore alimentare di produzione locale, a carattere stagionale;
  - n. 01 posteggio riservato a produttore agricolo del settore alimentare e vincolato alla vendita di determinate tipologie merceologiche, distinte per i periodi *autunnale/invernale* e *primaverile/estivo*, come di seguito:
    1. periodo: *ottobre-aprile di ogni anno*: vendita di prodotti agricoli del settore alimentare ortofrutticolo a carattere stagionale (in prevalenza prodotti agrumicoli);
    2. periodo: *maggio-settembre di ogni anno*: vendita di prodotti agricoli del settore alimentare alternativi ai prodotti ortofrutticoli del precedente periodo;
- per un totale complessivo di 37 posteggi mercatali.

#### **Art. 9**

##### **Posteggio isolato di Piazza Allende Marmirolo e Piazza Don Laerte Marengo - localizzazione ed orario di svolgimento**

Al di fuori dell'area mercatale sono istituiti i posteggi isolati di Piazza Allende nel Capoluogo e Piazza Don Laerte in Fraz. Marengo.

Il posteggio isolato di Piazza Allende appartiene al settore alimentare per la vendita dei prodotti di cui alla tipologia merceologica 'prodotti ittici freschi e conservati'.

La concessione di posteggio è valida per la sola giornata di giovedì di ogni settimana, dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Il posteggio isolato di Piazza Don Laerte di Fraz. Marengo appartiene al settore alimentare.

La concessione di posteggio è valida per la sola giornata di mercoledì di ogni settimana dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

Con Determinazione del Responsabile del Suap comunale possono essere stabilite limitazioni temporali al regolare svolgimento dell'attività di vendita nei casi di indisponibilità di Piazza Allende e/o Piazza Don Laerte per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 10**

##### **Criteria di assegnazione dei posteggi isolati**

Il rilascio delle concessioni dei posteggi isolati di Piazza Allende in Marmirolo e di Piazza Don Laerte in Marengo, e di eventuali posteggi di nuova istituzione, è effettuata dal Suap comunale sulla base di bando di concorso pubblico, pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, conformemente alle indicazioni dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012.

Per la procedura di selezione per il rilascio della concessione di posteggio si rimanda alle disposizioni attuative contenute nella D.G.R. Lombardia ed in successive modifiche ed integrazioni, come meglio specificato nei bandi che verranno indetti per le singole procedure di assegnazione.

#### **Art. 11**

##### **assegnazione temporanea dei posteggi isolati.**

I posteggi isolati qualora temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul posteggio medesimo. A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario e con le modalità previste nei successivi articoli 23, 24 e 43.

#### **Art. 12**

##### **Produttori agricoli: titolo legittimante all'esercizio dell'attività di vendita**

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione telematica al Suap comunale nel caso in cui l'azienda di produzione abbia sede sul territorio

comunale e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel Registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di uno dei posteggi riservati ai produttori agricoli nel mercato settimanale la comunicazione telematica è preventivamente trasmessa al Suap comunale e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio.

### **Art.13**

#### **Posteggi riservati ai produttori agricoli. Assegnazione giornaliera**

La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.445/2000.

Nel caso in cui i produttori agricoli presenti il sabato mattina al mercato siano in numero inferiore rispetto ai posteggi disponibili loro riservati, potranno posizionarsi sul posteggio per il quale abbiano presentato preventiva ed idonea comunicazione telematica a partire dalle ore 08.00, purché siano rispettate le tipologie di prodotto previste per i singoli posteggi, come disciplinato nel precedente art. 8. Nel caso di richieste di assegnazione superiori alle disponibilità, i posteggi verranno assegnati giornalmente da personale dell'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale, entro l'orario previsto per le operazioni di spunta, agli imprenditori agricoli che vantino il più alto numero di presenze nel mercato riferibili alla comunicazione telematica trasmessa al Suap comunale, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio prescelto. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/93, n. 580.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi deve avvenire riservando la priorità ai produttori agricoli che vendano prodotti corrispondenti alle tipologie di prodotto previste per i singoli posteggi, a prescindere dalla posizione dei medesimi nella graduatoria di spunta. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati ai produttori agricoli con il più alto numero di presenze sul mercato, a prescindere dal vincolo merceologico dei medesimi.

La vendita dei prodotti agricoli del settore alimentare deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

I posteggi che non vengono utilizzati giornalmente dagli imprenditori agricoli aventi diritto sono assegnati, nel rispetto della specificazione merceologica prevista per i singoli posteggi e per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori commerciali del settore alimentare con il più alto numero di presenze sul mercato, i quali comunque non acquisiscono alcuna priorità sugli stessi.

Il Suap comunale aggiorna settimanalmente la graduatoria di spunta e la pubblica all'Albo Pretorio on-line del Comune.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale.

I produttori agricoli dovranno provvedere giornalmente al pagamento del canone e/o tassa prevista per l'occupazione di suolo pubblico in base al regolamento comunale e relativo tariffario in vigore.

## **Art. 14**

### **Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale mediante l'utilizzo di un posteggio e la relativa concessione sono rilasciate dal funzionario responsabile del Suap comunale, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla L.R. sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico.

L'operatore interessato trasmette al Suap comunale domanda telematica di partecipazione alla procedura di selezione pubblica, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato come previsto dalla L.R. e dalla DGR Lombardia.

Ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati i criteri di selezione previsti nella DGR Lombardia e, in caso di parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel mercato nessun soggetto può avere la titolarità od il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Suap comunale pubblica all'Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Suap comunale entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza di revisione il Suap comunale si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato il medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria succitata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

## **Art. 15**

### **Publicità della procedura di selezione per l'assegnazione di concessioni di posteggio**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato a mezzo di posteggio dato in concessione, il Suap comunale, qualora vi siano posteggi liberi non assegnati e/o posteggi con concessioni in scadenza, per i quali non siano state presentate istanze di migioria da parte dei concessionari di posteggio nello stesso mercato, indice pubblica procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio procedendo alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune.

Il Suap comunale dà preventiva comunicazione della selezione mediante pubblicazione sul BURL del relativo avviso di avvio della procedura di selezione.

## **Art. 16**

### **Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal funzionario responsabile del Suap comunale a chi, persona fisica o giuridica, intenda avviare l'attività in Comune di Marmirolo e trasmetta al Suap comunale idonea domanda telematica di rilascio di Autorizzazione. La Domanda si intende accolta qualora il Suap rilasci specifico titolo autorizzativo ovvero non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Per ogni nuova domanda di autorizzazione il Suap comunale verifica, attraverso la carta d'esercizio, se il richiedente è in possesso di altra autorizzazione rilasciata da un altro comune. Ad un medesimo soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione itinerante, fatto salvo il caso di subingresso.

Nel caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione telematica al Suap comunale affinché provveda al suo aggiornamento.

## **Art. 17**

### **Subingresso nell'autorizzazione**

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dalla L.R. per esercitare l'attività e nel caso di subentro in posteggi mercatali, sia rispettata la tipologia merceologica del posteggio interessato.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte deve essere effettuato, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Suap comunale previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

Nel caso di trasferimento in gestione dell'azienda, o di un ramo di essa, il Suap comunale procederà alla reintestazione dell'autorizzazione solo dopo aver verificato, oltre al possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali, l'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa.

L'operatore che intende subentrare in un'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante avviando l'attività in Comune di Marmirolo deve fare richiesta di reintestazione del titolo al Suap comunale. Nella comunicazione telematica di subingresso deve essere contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi nonché copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione, con impegno a depositare presso il Suap comunale l'autorizzazione originaria.

Qualora il comune indicato nel titolo originario del cedente non sia il Comune di Marmirolo, il titolo originario è trasmesso dal Suap comunale all'altra amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante, per atto tra vivi, in possesso dei requisiti soggetti, e se richiesti anche professionali, per lo svolgimento dell'attività, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

La decadenza opera di diritto ed è comunicata via pec all'interessato dal funzionario responsabile del Suap comunale.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare a

titolo provvisorio, l'attività del dante causa, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata via pec all'interessato dal funzionario responsabile del Suap comunale.

#### **Art. 18**

##### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il funzionario responsabile del Suap comunale può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

#### **Art. 19**

##### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi e se richiesti anche professionali, ovvero non siano stati assolti, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti per legge;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata la comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

Il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio, opportunamente motivato, è adottato dal funzionario responsabile del Suap comunale che lo trasmette via pec all'interessato

#### **Art. 20**

##### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

L'area adibita allo svolgimento del mercato è interdetta al traffico veicolare nel giorno e negli orari di svolgimento del mercato, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, fatta salva la possibilità di circolare ai mezzi di emergenza o a quelli espressamente autorizzati dal funzionario responsabile del Suap comunale.

Nel caso si rendesse opportuno regolamentare ulteriormente l'area mercatale, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale provvederà ad adottare specifica ordinanza.

#### **Art. 21**

#### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 22**

#### **Pubblicità dei prezzi**

Per i commercianti ed i produttori agricoli del mercato vige l'obbligo di indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### **Art. 23**

#### **Partecipazione alle operazioni di spunta e validità delle presenze**

Sono ammessi alle operazioni di spunta, per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nel mercato, sul posteggio isolato o nella fiera se istituita, gli operatori commerciali, in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia su posteggio (con autorizzazione rilasciata da un comune lombardo) sia in forma itinerante, che abbiano trasmesso preventivamente al Suap comunale, richiesta telematica di partecipazione alla spunta, e siano in possesso dell'attestazione annuale nonché della carta d'esercizio, qualora prevista.

In sostituzione del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza, possono partecipare alle operazioni di spunta i collaboratori familiari o i lavoratori dipendenti inseriti nel "Foglio Aggiuntivo" della carta d'esercizio o in possesso di regolare contratto di lavoro a tempo determinato.

Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e deve essere in grado di esibire, in caso di specifica richiesta dell'organo di controllo, la carta d'esercizio e l'attestazione annuale, sia in forma cartacea che da supporto informatico.

#### **Art. 24**

#### **Scheda presenze e registro di spunta**

L'operatore titolare di concessione di posteggio è tenuto ad occupare il posteggio assegnato entro le ore 08,00.

L'operatore titolare di concessione di posteggio che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro il termine di cui sopra, è considerato assente; in tal caso il suo posteggio viene assegnato giornalmente agli operatori commerciali che partecipano alle operazioni di spunta.

L'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale di Marmirolo raccoglie sulla scheda di presenza le firme degli operatori titolari di concessione di posteggio presenti al mercato, sul posteggio isolato al fine del calcolo delle presenze annuali.

L'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale di Marmirolo, una volta presa visione dei posteggi temporaneamente non occupati, espleta le operazioni di spunta, annotando in apposito registro (detto Registro di spunta) gli operatori legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, ai quali attribuisce un punteggio di presenza. La graduatoria di spunta, con l'indicazione delle presenze, è aggiornata settimanalmente e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori, sia titolari di concessione che spuntisti, presso il posteggio assegnato per tutta la durata del periodo di vendita del mercato, del posteggio isolato o della fiera se istituita. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati al Suap comunale, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Il Suap comunale interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi in modalità telematica al Suap comunale entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

Sono considerate giustificabili le assenze dal mercato per malattia, gravidanza, infortunio o causa di forza maggiore non imputabile alla volontà dell'operatore concessionario, qualora opportunamente documentata. L'assenza dovrà essere giustificata in modalità telematica entro la settimana successiva, comunque prima del successivo sabato di mercato. Le assenze dovute a causa di forza maggiore che non saranno giustificate nei modi e nei tempi indicati verranno computate ai fini dell'applicazione dell'istituto della revoca dell'autorizzazione con conseguente decadenza della concessione di posteggio.

#### **Art. 25** **Attività di vendita**

In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel "Foglio Aggiuntivo" della carta d'esercizio, di cui al successivo art. 28.

L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, purché in possesso di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione (contratto di lavoro a tempo determinato...). Anche le imprese individuali che vendono o somministrano alimenti e bevande su aree pubbliche possono nominare, a pari delle società, un preposto all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali previsti per legge.

#### **Art. 26** **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere**

La soppressione dei mercati e delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, nonché lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di cui all'art. 19 della L.R.

Il Suap comunale entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti in un mercato, segnala telematicamente alla Regione il numero dei posteggi soppressi evidenziando in vigore di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta

Lo spostamento del mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico – sanitario .

Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Per motivazioni di interesse pubblico o per manifestazioni di particolare rilevanza, organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate, è possibile sospendere lo svolgimento del mercato per massimo un'occasione all'anno, previo preavviso di almeno 30 giorni. In alternativa alla soppressione, l'amministrazione comunale può proporre una diversa localizzazione del mercato in altra via/piazza a condizione che gli operatori accettino la nuova localizzazione provvisoria proposta dalla giunta comunale con apposita delibera. In caso di mancanza di tale accettazione verrà effettuata la soppressione.

Il Suap comunale trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato.

Quando le date di effettuazione di mercati e fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Suap comunale valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

#### **Art. 27**

#### **Sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

Al fine di assicurare un coordinato ed univoco sistema di acquisizione e sistematizzazione dati, di monitoraggio e di condivisione delle informazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, Regione Lombardia ha predisposto un l'applicativo informatico MERCap, dedicato alla realizzazione di un Sistema informativo Regionale per il commercio su aree pubbliche.

#### **Art. 28**

#### **Disposizioni relative alla carta d'esercizio**

Gli operatori che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche sono tenuti ad assolvere a due adempimenti: carta d'esercizio ed attestazione annuale.

La carta d'esercizio di cui all'art. 21 della L.R. ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

La carta d'esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. La carta d'esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.

La carta d'esercizio non deve essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

La carta d'esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica ed i singoli titoli in essa presenti devono essere vidimati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui alla LR, per le carte da loro compilate, o dal comune in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.

Nel caso di Società e/o qualora in presenza di collaboratori o lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, la carta d'esercizio deve recare il "Foglio Aggiuntivo", compilato secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 9 - Allegato A - della DGR Lombardia.

## **Art. 29**

### **Disposizioni relative all'attestazione**

L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'art. 21 della LR, è verificato per gli operatori su aree pubbliche annualmente, entro il mese di dicembre dal Suap comunale mediante consultazione della piattaforma informatica Muta o a seguito di rilascio di attestazione all'operatore che ne abbia fatto richiesta al Suap comunale.

L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 01 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.

L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana. In tal caso l'attestazione dovrà essere richiesta al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia.

Anche i titolari di posteggi isolati devono essere in possesso dell'attestazione annuale.

## **Art. 30**

### **Sanzioni**

Per l'esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio si fa rimando alle disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 27 comma 5 della L.R.

Per l'inosservanza alle limitazioni ed ai divieti imposti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si fa rimando alle disposizioni sanzionatorie contenute nell'art. 27 comma 6, 6 bis e 7, della L.R.

Fatte salve le sanzioni previste dalla L.R., l'inosservanza di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 600.00, con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i..

## **Titolo II**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

#### **Art. 31**

##### **Definizione - Rinvio**

I mercati, compresi quelli straordinari, sono definiti dall'art. 2 del presente regolamento. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'art. 19/1 della L.R., nel rispetto degli indirizzi contenuti nel paragrafo 3 dell'Allegato A alla DGR Lombardia.

L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi nel mercato sono soggetti al preventivo nulla osta regionale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sopra richiamate.

Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Comune che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro localizzazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, relative localizzazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

La localizzazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica, elettrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico – sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi

#### **Art. 32**

##### **Concessione del posteggio – Durata**

La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori mercato, nonché nelle fiere se previste, ha la durata di dodici anni. In tempo congruo alla scadenza il Suap comunale avvia le procedure di selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni in scadenza, a norma della L.R. e della DGR Lombardia. Le procedure di selezione riguardano anche le concessioni dei posteggi vacanti.

In uno stesso mercato uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

#### **Art. 33**

##### **Planimetria dei mercati**

Sul sito web istituzionale del Comune è consultabile, una planimetria del mercato e dei posteggi isolati in scala e, qualora prevista, delle fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro localizzazione e la tipologia merceologica.

#### **Art.34**

## **Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita**

Gli operatori titolari di concessione devono occupare il posteggio assegnato entro le ore 08,00, come indicato nell'art. 7 del presente regolamento, evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi e lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Gli operatori titolari di concessione sono tenuti, altresì, ad agevolare l'accesso degli operatori spuntisti ai posteggi temporaneamente non occupati o vacanti.

### **Art. 35** **Utilizzo del posteggio**

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti oggetto della propria attività, nel rispetto del settore merceologico ed osservando la vigente normativa igienico – sanitaria, nonché le prescrizioni e le limitazioni di cui alla vigente legislazione regionale.

In ogni caso i concessionari di posteggio, gli operatori spuntisti ed i produttori agricoli dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- non è possibile occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare con piccole sporgenze, merci appese alle tende o appendiabiti da terra, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- tra un posteggio e l'altro dovrà essere garantito uno spazio di almeno 50 cm, che dovrà rimanere costantemente libero da cose ed attrezzature;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m 2,20 e non possono fuoriuscire dall'area concessionata;
- è consentito mantenere nel posteggio l'automezzo attrezzato e non, purchè soste entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di 50 cm;
- ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita;
- è vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti;
- nel caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, deve essere esposto apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute;
- è fatto obbligo di occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, che dovrà essere tempestivamente comunicato dall'operatore all'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale o all'Ufficio Suap comunale. In caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- è fatto obbligo di lasciare, a termine mercato, i rifiuti prodotti all'interno della propria area di posteggio, raggruppati per tipologia (carta e cartoni – cassette di plastica – sacchetti e grucce appendiabiti, etc...);
- gli operatori del settore alimentare che operano con autonegozi utilizzando gpl o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibo, devono rispettare le norme in materia di sicurezza, con obbligo alla manutenzione periodica degli impianti e/o attrezzature.

### **Art. 36**

#### **Dimensioni dei posteggi**

I posteggi, tutti o parte devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata, ove possibile, oppure che gli venga concesso un altro posteggio, qualora disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

I posteggi del mercato settimanale del sabato hanno un'ampiezza compresa tra una superficie minima di m. 7 X 5 ed una superficie massima di m. 15,80 X 5.

Il posteggio isolato di Piazza Allende Marmirolo ha una superficie di m. 6,60 x 5.

Il posteggio isolato di Piazza Don Laerte Marengo ha una superficie di m. 7 X 5.

Le modifiche concernenti le dimensioni dei singoli posteggi sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla legge con provvedimento del Responsabile del Suap comunale e non comportano la modifica del presente regolamento, purché non necessiti l'incremento della superficie complessiva dell'area mercatale.

### **Art. 37**

#### **Richiesta di cambio di posteggio con posteggio libero – miglioria -**

Prima dell'avvio delle procedure di selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi liberi, i soggetti già concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere con istanza telematica al Suap comunale di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare, previa dichiarazione di rinuncia alla concessione del posteggio di cui si è titolari.

Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Suap comunale previa verifica del rispetto del settore merceologico. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità (fermo restando il rispetto del settore merceologico):

- a) maggiore anzianità di presenza sul posteggio;
- b) maggiore anzianità di presenza sul mercato;
- c) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Suap comunale e pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune.

### **Art. 38**

#### **Richiesta di scambio di posteggio con altro operatore**

I soggetti titolari di posteggio nel mercato settimanale intenzionati a scambiarsi reciprocamente il posteggio devono presentare istanza telematica al Suap comunale dichiarando di rinunciare, in caso di accoglimento, al posteggio originariamente concesso.

All'istanza dovrà essere allegata dichiarazione di consenso allo scambio di posteggio dell'operatore con il quale si intende effettuare lo scambio.

Il Suap comunale provvederà all'aggiornamento del titolo concessorio e dell'autorizzazione d'esercizio. La durata delle concessioni rimane invariata.

Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario rispettare la suddivisione del mercato in settori merceologici.

### **Art. 39**

#### **Messa a disposizione di aree private**

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, sentita la commissione di cui all'art. 19/1 della L.R., tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi, nel numero massimo di due concessioni per ciascun settore merceologico. .

Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

### **Art. 40**

#### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

La disciplina relativa alle modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è contenuta negli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

### **Art. 41**

#### **Decadenza dalla concessione del posteggio**

L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio o per causa di forza maggiore non imputabile alla volontà dell'operatore, qualora opportunamente documentata. Tali assenze dovranno essere giustificate secondo le modalità di cui al precedente art. 24. In caso contrario dopo 16 assenze scatta la decadenza dalla concessione.

In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal funzionario responsabile del Suap comunale mediante pec.

### **Art. 42**

### **Revoca della concessione del posteggio**

Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

L'operatore in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal funzionario responsabile del Suap comunale che ne cura la comunicazione all'interessato a mezzo di pec.

### **Art. 43**

#### **Posteggi temporaneamente liberi o vacanti – operazioni di spunta**

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o sul posteggio isolato, riferite all'autorizzazione con cui si presentano in spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata dall'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale, o da personale a ciò incaricato, tra le ore 08,00 e le ore 8,15, sulla base di apposita graduatoria e tenuto conto del settore merceologico (alimentare e non alimentare) del posteggio da assegnare.

La graduatoria è aggiornata settimanalmente dal Suap comunale sulla base delle risultanze del registro di spunta.

Ai fini del conteggio delle presenze effettive, l'operatore che ha firmato il Registro di Spunta, si considera:

a) assente, qualora:

- non occupi il posteggio assegnato o non lo occupi per tutta la durata del mercato;
- lo ceda ad altro commerciante;
- non apra il banco per la vendita o non sia presente presso lo stesso per tutta la durata del mercato;

a) presente, qualora si verifichino cause indipendenti dalla propria volontà, che impediscano lo svolgimento regolare dell'attività di vendita, le quali dovranno essere segnalate tempestivamente all'Ufficio Intercomunale di Polizia Locale o all'Ufficio Suap comunale, ovvero in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse.

Ai fini del conteggio delle presenze virtuali nel Registro di Spunta, si ritiene di inserire in graduatoria solo gli operatori che pur avendo avuto la possibilità di ottenere l'assegnazione di un posteggio libero vi abbiano rinunciato per valide motivazioni oggettive e quanti non hanno potuto ottenere l'assegnazione materiale di un posteggio per esaurimento dei posteggi disponibili.

Le operazioni di spunta si espletano con le modalità di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

### **Art. 44**

#### **Revisione delle graduatorie di spunta**

Ogni sei mesi il Suap comunale procede alle operazioni di revisione delle graduatorie di spunta. L'operatore collocato in graduatoria che si assenti dal mercato per un periodo continuativo di sei mesi decade da ogni diritto e viene automaticamente cancellato dalla graduatoria di spunta.

#### **Art. 45** **Effettuazione di mercati straordinari**

In occasione di festività o di eventi particolari, in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive del mercato esistente, con la presenza degli stessi operatori concessionari di posteggio.

La proposta può essere presentata:

- a) dalla maggioranza degli operatori concessionari di posteggio;
- b) dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.

La proposta deve essere trasmessa telematicamente al Suap comunale almeno quaranta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione aggiuntiva del mercato. La proposta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

La Giunta comunale deve decidere entro quindici giorni dalla presentazione della proposta. L'esito (accoglimento / diniego) deve essere comunicato via pec agli interessati, almeno quindici giorni prima della data eventualmente prevista, a cura del Suap comunale.

Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 2 possono presentare un programma di edizioni aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta comunale, sentite le Associazioni sopra richiamata decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del Suap comunale, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Anche alle edizioni aggiuntive di un mercato è ammessa la spunta.

### **TITOLO III** **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 46** **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante: tempi e modalità di sosta.**

L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote. All'operatore in possesso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, è consentito sostare per il tempo massimo di due ore per effettuare le operazioni di vendita (e comunque fino ad esaurimento della clientela presente) onde evitare il concretizzarsi di situazioni di elusione delle norme regolamentari in materia di programmazione e di istituzione di posteggi isolati, nonché delle disposizioni tributarie in materia di oneri ed imposte per l'occupazione del suolo pubblico, senza comunque arrecare intralcio alla viabilità (impossibilità di sostare sul marciapiede, in prossimità di incroci stradali.. ..).

E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico, in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti i mercati e/o la fiera, entro un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

#### **Art. 47**

#### **Determinazioni degli orari**

Per ragioni di ordine pubblico e di tutela della quiete pubblica l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00.

#### **Art. 48**

#### **Vendita di prodotti in forma itinerante da parte di produttore agricolo: tempi, modalità di sosta ed orari.**

Le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del presente regolamento si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare del D. Lgs. n. 228/2001 e smi.

### **TITOLO IV FIERE**

#### **Art. 49**

#### **Tipologia ed aree destinate a fiere**

All'interno del territorio comunale non si prevede l'effettuazione di fiere su aree pubbliche.

### **TITOLO V NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA**

#### **Art. 50**

#### **Disposizioni igienico – sanitarie**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 51**  
**Consultazione delle parti sociali**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 L.R. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta dai rappresentanti del Comune interessato, dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.

Qualora la Commissione in argomento non sia istituita, i Comuni sentono obbligatoriamente le Associazioni sopra richiamate relativamente a:

- programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato e della fiera;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche;
- richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

**Art. 52**  
**Rinvio alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.R. e ai correlati provvedimenti attuativi in materia di commercio su aree pubbliche.

**Art. 53**  
**Abrogazione**

Con l'approvazione della modifica al presente regolamento si intendono abrogate e/o disapplicate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche non più conformi.

Si intende altresì abrogato il precedente regolamento approvato con DCC 33 del 26/04/2004.

Allegato 1

Planimetria area mercatale di Piazza Roma Marmirolo


Allegato 2

Planimetria posteggio isolato di Piazza Allende Marmirolo

Allegato 3

Planimetria posteggio isolato di Piazza Don Laerte Marengo

# MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO IN PIAZZA ROMA



**legenda**

- posteggio alimentare
- posteggio non alimentare

posteggio riservato a produttori agricoli:

33 settore florovivaistico


34 - da ottobre ad aprile: settore ortofrutticolo (prodotti agrumicoli)

- da maggio a settembre: settore alimentare (prodotti alternativi agli ortofrutticoli)

35 settore alimentare (prodotti locali a carattere stagionale) con riserva per produttore mantovano



# POSTEGGIO ISOLATO DEL GIOVEDÌ IN PIAZZA S. ALLENDE




**legenda**

-  posteggio isolato alimentare (prodotti ittici freschi e conservati)



# POSTEGGIO ISOLATO DEL MERCOLEDÌ IN P.ZZA DON LAERTE A MARENGO



legenda

posteggio isolato alimentare

